BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Сом	MISSIC	NI RIU	INITE	(I	Е	V):					
In	sede	refer	ente			,					Pag.	1
Сомі	MISSIO	NI RIU	NITE	(II	E	(I	V):					
In	sede	legisl	ativa						•))	2
Affa	RI COS	TITUZI	ONALI	(I)):							
In	sede	legisle	ativa))	2
In	sede	refer	ente								»	3
AFFA	RI INT	ERNI (]	(I):									
In	sede	legisl	ativ a	٠							»	3
Gius	TIZIA	(IV):										
In	sede	legisle	at i va))	4
BILA	NCIO E	PARTE	CIPAZ	ION	I S	STA'	ľAL	л (V)	:		
In	sede	legisle	ativa))	5
In	sede	refer	ente							•	»	5
FINA	NZE E	TESORO	(VI)	:								
In	sede	legisl	ativa				•				>>	6
Istri	JZIONE	(VIII)):									
ln	sede	legisle	ativa								>>	7
In	sede	refere	nte				-				**	8
Lavo	RI PUI	BBLICI	(IX):									
ln	sede	refer	ente))	8
In	sede	legisle	utiva))	8
Indu	STRIA	(XII):										
In	sede	legisle	ativa						•))	11
Conv	OCAZIO	NI .))	11

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente della V Commissione, VICENTINI. — Intervengono il Ministro del Bilancio, La Malfa ed il Sottosegretario di Stato per il Bilancio, Pezzini.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega per la modifica e l'aggiornamento delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (3568);

CURTI AURELIO ed altri: « Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente all'anno finanziario, ai rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi » (3581).

Le Commissioni procedono all'esame di un testo unificato delle due iniziative legislative elaborato dall'apposito Comitato ristretto.

Illustrano tale nuevo testo ed i criteri adottati dal Comitato nell'elaborarlo, i relatori, Belotti, per la V Commissione, e Tozzi Condivi, per la I Commissione. In particolare il relatore Belotti si sofferma a illustrare la portata ampiamente innovativa dei criteri posti con l'articolo 2 del nuovo testo per quanto concerne la struttura dei bilanci, da uniformare alla classificazione economica e funzionale. Prospetta altresì la opportunità che, o con una apposita modifica dello stesso testo del provvedimento o almeno con l'approvazione di un ordine del giorno, venga affermato il principio che il Governo assicuri al Parlamento tutti i dati necessari a consentire l'esercizio della funzione legislativa nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonché il più efficace esercizio del controllo finanziario par-

Il Relatore Tozzi Condivi si sofferma in particolare a illustrare la soluzione adottata dal nuovo testo circa la forma della presentazione del bilanci al Parlamento, attraverso un unico disegno di legge, avendo ritenuto il Comitato affatto legittima costituzionalmente oltreché opportuna ai fini di un più proficuo esame parlamentare tale soluzione.

Intervengono nella discussione: il deputato Giolitti, che si associa con le osservazioni del relatore Belotti circa la opportunità di definire un criterio di delega che impegni il Governo a fornire al Parlamento i dati necessari ai fini del controllo finanziario parlamentare; il deputato Soliano, che esprime il contrario orientamento del gruppo comunista a concedere delega al Governo su materia così deli-

cata e importante come quella della contabilità generale dello Stato.

Interloquisce quindi il Ministro del Bilancio La Malfa, che ringrazia le due Commissioni per l'impegno e la sollecitudine con cui hanno proceduto all'esame e all'elaborazione del nuovo testo e ricorda che lo stesso articolo 3 impegna il Governo a emanare le norme delegate sentita un'apposita Commissione parlamentare, mentre il marcato tecnicismo della materia avrebbe reso difficile procedere all'aggiornamento e alla modifica delle leggi sulla contabilità dello Stato senza delega e attraverso legge ordinaria.

Su proposta del Presidente Vicentini, la Commissione procede quindi all'approvazione del nuovo testo che consta di quattro articoli. Con il primo è modificata la decorrenza dell'anno finanziario (che dal 1964 verrebbe a coincidere con l'anno solare) e di conseguenza viene stabilito: entro il mese di giugno la presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese; entro il mese di luglio la data di presentazione del disegno di legge unico che include gli stati di previsione; entro il primo giorno non festivo di ottobre l'esposizione economico-finanziaria.

Con l'articolo 2 vengono fissati i criteri e i principi direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la modifica e l'aggiornamento delle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Con l'articolo 3 si fissa il termine di un anno per l'emanazione delle norme delegate, si autorizza il coordinamento di tutte le norme in un nuovo testo unico anche per quanto concerne amministrazioni autonome ed enti pubblici la cui gestione sia comunque collegata con quella dello Stato.

Con l'articolo 4 si dettano norme transitorie per quanto concerne il secondo semestre 1963 che dovrebbe costituire un esercizio finanziario a se stante, di transizione tra la attuale decorrenza dei bilanci e la nuova fissata con l'articolo 1.

Le Commissioni riunite dànno mandato ai due relatori di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare i membri del Comitato dei nove.

INTERNI (II) e GIUSTIZIA (IV) Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. - Presidenza del Presidente RICCIO. - Intervengono il Ministro per il turismo e spettacolo, Folchi. e il Sottosegretario di Stato, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROCCHETTI ed altri: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero » (4203).

Il Presidente Riccio riassume l'iter del provvedimento, già esaminato in sede referente il 29 novembre 1962.

I Relatori Amatucci e Mattarelli Gino sottolineano l'importanza del provvedimento tendente a favorire l'incremento del turismo in Italia.

Dopo interventi dei deputati Rocchetti, Berlinguer e Borin, che si dichiarano favorevoli alla proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda e del relativo vincolo alberghiero, del deputato Preziosi Olindo, che si dichiara contrario al provvedimento, e del Ministro Folchi, che sottolinea l'urgenza della proposta di legge, che contribuirà al rinnovo dell'industria turistica in Italia, sono approvati senza emendamenti gli articoli del provvedimento.

La proposta di legge n. 4203 è, infine, votata a scrutinio segreto ed approvata.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente Lucifredi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Giraudo.

PROPOSTA DI LEGGE:

PITZALIS ed altri: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3289-B).

Il Relatore Berry riferisce sulle modifiche apportate alla proposta di legge dal Senato della Repubblica, dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato Giraudo dichiara che il Governo pur esprimendo perplessità sul provvedimento, si rimette alla Commissione.

Trattandosi di modifiche apportate ad un solo articolo, l'approvazione dell'articolo stesso viene rinviata alla votazione a scrutinio segreto.

PROPOSTE DI LEGGE:

QUINTIERI ed altri: « Modifice alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (3726);

CAIAZZA ed altri: « Parificazione del trattamento economico e di carriera del personale di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili a quello del personale di concetto delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (*Urgenza*) ;3287).

CASTELLUCCI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1170, sulle promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione ed equiparato » (4178).

Il Sottosegretario Giraudo chiede che la discussione dei progetti di leggi venga rinviata

Dopo interventi dei deputati Cossiga, Nannuzzi e Colleselli, la Commissione accoglie la richiesta del Sottosegretario di Stato, rinviando ad altra seduta la discussione dei progetti di legge n. 3726, 3287, 4178.

Al termine della seduta, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3289-B che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente Lucifredi. — Interviene il Sottosegretario di Stato alle finanze, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (*Urgenza*) (4281) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente Lucifredi comunica che il Presidente della Camera non ha accolto la richiesta della Commissione, diretta ad ottenere che il disegno di legge le sia assegnato in competenza primaria, e chiede se si intenda insistere nella suddetta richiesta, eventualmente investendo la Giunta per il Regolamento della soluzione del conflitto.

Il deputato Almirante propone che la Commissione insista perché le sia attribuita in competenza primaria il provvedimento in esame; il deputato Tozzi Condivi si dichiara favorevole alla proposta del deputato Almirante, tanto più che, a suo avviso, il disegno di legge prevede soluzioni non conformi alla previsione costituzionale relativa all'ordinamento delle regioni, delle provincie e dei comuni.

Contrarî alla proposta del deputato Almirante si dichiarano i deputati Luzzatto, Nannuzzi e Cossiga, il quale ultimo, pur confermando la validità delle ragioni che militano a favore dell'attribuzione in competenza primaria alla Commissione I del disegno di legge in esame, ritiene che ragioni di opportunità consigliano di non insistere nella richiesta.

Posta ai voti, la proposta del deputato Almirante non è approvata.

All Relatore Piccoli, quindi, riferisce ampiamente sulle finalità, la portata ed il contenuto

del disegno di legge, mettendo in rilievo alcuni limiti di esso, per quanto riguarda innanzi tutto il sistema tributario previsto, che, a suo avviso, non corrisponde alle esigenze di autonomia finanziaria proprie di enti di così grande rilevanza costituzionale, quali si configurano le regioni nel nostro ordinamento. Osserva quindi che anche le disposizioni contenute nel disegno di legge, relative al rapporto tra programmazione nazionale ed intervento delle regioni, determinano non poche perplessità perché sembrerebbero sostanzialmente limitative dell'ambito di autonomia che spetta alle regioni. Rileva, infine, che il sistema eccessivamente complesso previsto dal disegno di legge per l'attribuzione dei fondi spettanti alle regioni è tale da non sodisfare le attese della Commissione, data l'esperienza fatta nelle Regioni a Statuto speciale.

Interviene nella discussione il deputato Cossiga che sottolinea l'incertezza di talune formulazioni contenute nel disegno di legge e che non corrispondono a nozioni o a concetti definiti nel linguaggio giuridico corrente e che, comunque, sembrano limitative dell'autonomia dell'ente che si intende istituire.

Anche il deputato Tesauro esprime perplessità sia in ordine alle disposizioni che, riferendosi ad una legislazione non ancora esistente, quale quella relativa alla programmazione nazionale, gli sembrano tali da non corrispondere ad una buona tecnica legislativa perché d'incerto contenuto, sia in ordine alle norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 che, a suo avviso, appaiono formulate in modo non conforme al principio di autonomia finanziaria contenuto nella norma di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente RICCIO. — Intervengono i Ministri: delle finanze, Trabucchi; del turismo e dello spettacolo, Folchi ed i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Ariosto; per il turismo e spettacolo, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 3 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 » (4234).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Bisantis, che sottolinea come le norme contenute nel disegno di legge rispettino l'attuazione di accordi intervenuti in sede internazionale per agevolare la circolazione delle persone nei sei paesi aderenti alla C.E.E., dopo intervento del Sottosegretario di Stato Ariosto. procede alla votazione a scrutinio segreto, senza modifiche, dell'articolo unico del disegno di legge, che viene approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi » (4034).

Il Presidente riferisce sui precedenti della discussione ed il Ministro delle finanze Trabucchi chiarisce alla Commissione quali siano i rapporti tra Governo e R.A.I.-TV. e precisa che farà pervenire la esatta formulazione per la copertura dei due miliardi di lire previsti, a carico del canone R.A.I.-TV., a favore degli enti lirici e delle istituzioni assimilate.

Il Presidente, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo Folchi, in attesa della indicazione della copertura della spesa da parte del Ministero delle finanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

"Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia "(1578-bis) (Stralciato dalla II Commissione permanente nella seduta del 27 novembre 1959, dal disegno di legge n. 1578, presentato il 18 settembre 1959);

DE GRADA ed altri: «Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria» (1238-bis) (Già articolo 2 della proposta di legge di iniziativa dei deputati DE GRADA, SERONI, NANNUZZI, LAJOLO: «Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia»);

ALICATA ed altri: « Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico » (1525);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (Urgenza) (1593);

ROMUALDI: « Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia » (1599);

CHIAROLANZA: « Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici » (4021):

« Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia » (4215).

Il Presidente precisa che il complesso dei nuovi 9 articoli, presentati dal Ministro del turismo e dello spettacolo nella precedente seduta, non possono essere considerati proposta di stralcio al disegno di legge n. 1578-bis dato che le norme in essi contenute sono state rile-

vate da un testo che il Governo, a suo tempo, aveva presentato soltanto alla Commissione in sostituzione proprio del disegno di legge n. 1578-bis, senza che il nuovo complesso di articoli sostitutivi fosse stato mai preso in esame dalla Commissione. Conseguentemente, propone alla Commissione di considerare questi nuovi 9 articoli come emendamenti al disegno di legge n. 4215.

Successivamente il deputato Mattarelli Gino riferisce sulla portata delle norme contenute in questi 9 articoli e, dopo interventi dei deputati Di Giannantonio, Veronesi, Calabrò, Borin e Lajolo e del Ministro del turismo e dello spettacolo Folchi, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, in attesa che la V Commissione (Bilancio) faccia pervenire il richiesto parere.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente Cassiani. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Bosco.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di giornalista » (1563);

PINTUS: « Dell'ordine dei giornalisti » (1033).

La Commissione esamina il testo coordinato degli articoli del disegno di legge, approvato nella seduta del 30 novembre 1962.

Interloquiscono su detto testo il Presidente Cassiani, il Ministro Bosco, il Relatore Breganze e i deputati Schiavetti, Comandini, Berlinguer, Migliori, Sforza, Amadei Leonetto e Pennacchini.

Il Presidente Cassiani indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto del provvedimento.

Il disegno di legge n. 1563 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

A seguito di tale approvazione, la proposta di legge n. 1033 è dichiarata assorbita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (Approvato dal Senato) (3344).

Il Presidente Cassiani indice la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge già discusso nella seduta di venerdì 6 dicembre.

Il disegno di legge n. 3344 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

COLITTO: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante la istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1011);

PALAZZOLO: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632);

Boidi ed altri: « Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense » (3701);

SPADAZZI: « Previdenza e assistenza per

i patrocinatori legali » (4048).

Su richiesta del Relatore Amatucci, la Commissione delibera di rinviare ad una prossima seduta l'esame del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per acquisire taluni dati di carattere tecnico.

PROPOSTA DI LEGGE:

RESTA e BRUSASCA: « Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2334).

Il Relatore Cocco Maria illustra il contenuto del provvedimento tendente ad istituire l'Albo nazionale dei geologi, e determinare una disciplina normativa all'attività professionale degli appartenenti a tale Albo.

Dopo favorevoli interventi dei deputati Migliori, Breganze e del Ministro Bosco, che sottolineano l'urgenza del provvedimento che favorisce le legittime aspettative della classe dei geologi, sono approvati i primi due articoli del provvedimento con taluni emendamenti formali predisposti dal Relatore e riguardanti il titolo professionale e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo.

Il seguito dell'esame degli articoli è, infine, rinviato ad altra seduta.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente VICENTINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato pr il Bilancio, Pezzini, e per le Partecipazioni statali, Gatto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali (M.C.M.) » (4.088).

Il Relatore Ferrari Aggradi illustra il provvedimento, nella sua portata finanziaria e nel suo essenziale obiettivo di portare le M.C.M. ad una economica gestione sollevandole dal gravosissimo carico finanziario già addossatole per l'acquisto dei macchinari E.R.P. Qualche riserva il relatore affaccia circa la soluzione proposta dal disegno di legge per la regolazione del rapporto tra M.C.M. e Tesoro in materia di danni di guerra.

Su proposta del deputato Amendola Pietro e dopo interventi dei deputati Barbi e Biasutti, dei Sottosegretari di Stato alle Partecipazioni statali Gatto e al Bilancio Pezzini, la Commissione delibera di rinviare brevemente l'ulteriore esame del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE.

Mercoledi 12 dicembre 1962. — Presidenza dl Presidente Vicentini. — Intervengono il Ministro del Bilancio, La Malfa ed il Sottosegretario di Stato per il Bilancio, Pezzini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia » (1578-bis) (Parere alla II Commissione).

In assenza del relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per il personale delle regioni » (4280) (Parere alla I Commissione).

Dopo ampia illustrazione e su proposta del relatore Castelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali » (4278) (Parere alla I Commissione).

La Commissione delibera di rinviare brevemente l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4289) (Parere alla II Commissione).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)

Dopo illustrazione e su proposta del Relatore Belotti la Commissione approva il disegno di legge e dà mandato allo stesso relatore di stendere la relazione scritta per la Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (4281) (Parere della I, della II e della VI Commissione).

Su richiesta del relatore Castelli e dopo interventi del deputato Giolitti, del Presidente Vicentini e del Ministro La Malfa, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge ad apposita seduta che avrà luogo domani giovedì 13 dicembre.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente Valsecchi. — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (Approvato dal Senato) (4233).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge.

I deputati Raffaelli, Grilli Giovanni, Zugno ed il Presidente Valsecchi illustrano gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Grilli Giovanni, Terragni, Albertini, Bensi, Mello Grand, Servello, Togni Giulio Bruno, Schiratti, Assennato, Bima, Angelino Paolo, Trebbi, del Presidente Valsecchi nonché del Ministro Trabucchi, che si pronuncia in merito agli emendamenti presentati, la Commissione approva i primi quattro comma dell'articolo 1 senza modificazioni. Il quinto comma dell'articolo 1 è approvato con la aggiunta proposta dal Presidente Valsecchi delle seguenti parole: «l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve trasmettere semestralmente alle società emittenti un elenco dei soggetti, per i quali sono stati emessi i certificati, con l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi si riferiscono ».

Il sesto comma dell'articolo 1 è approvato con le seguenti modifiche: dopo le parole: « nel registro prefettizio della cooperazione », sono aggiunte le altre: « se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le lire 200 o, se superiore ».

Tale emendamento reca le firme dei deputati Raffaelli, Trebbi, Grilli Giovanni, Raucci.

Su proposta dei deputati Albertini, Bensi, Armaroli, Angelino Paolo, Zugno, Bima, Mitterdorfer, Miccolis Maria, Castellucci, Raffaelli, Trebbi, Grilli Giovanni e Raucci le parole: «25 milioni», sono sostituite dalle altre: «40 milioni».

L'ultimo comma dell'articolo 1 è accantonato.

L'articolo 2 è, quindi, approvato senza modificazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 17).

La Commissione prosegue – con vari interventi dei deputati Zugno, Grilli Giovanni, Raucci, Assennato, Raffaelli, Albertini, Servello, Togni Giulio Bruno, Schiratti, Bensi, Pezzino, del Presidente Valsecchi e del Ministro Trabucchi – nell'approvazione degli articoli del disegno di legge.

I primi otto commi dell'articolo 3 sono approvati senza modificazioni. L'ultimo comma, su proposta del Presidente Valsecchi, risulta così formulato:

"I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ».

Il primo comma dell'articolo 4 non è modificato. Il secondo comma, su proposta del Presidente Valsecchi, risulta così formulato:

« L'azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione ».

Il terzo comma dell'articolo 4 non risulta modificato.

All'articolo 5, al primo comma, su proposta del Presidente Valsecchi, che assorbe un emendamento dei deputati Servello e Tripodi, Zugno, Togni Giulio Bruno, Patrini, Castellucci, dopo le parole « dell'ultima girata » sono aggiunte le altre « se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche ».

Sempre al primo comma dell'articolo 5, su proposta dei deputati Zugno, Togni Giulio Bruno, Patrini e Castellucci sono soppresse le parole « debbono altresì rilevare le generalità e il domicilio delle persone fisiche o giuridiche che intervengono in rappresentanza dei possessori di titoli o titolari di diritti reali sugli stessi ».

La parte rimanente dell'articolo 5 non risulta modificata.

All'articolo 6 dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le altre: « ai Monti di credito su pegno di prima categoria », su proposta del Presidente Valsecchi che assorbe un emendamento Servello, Zugno e Togni Giulio Bruno.

La parte rimanente dell'articolo 6 non è modificata.

L'articolo 7 è approvato con le seguenti modifiche:

il secondo comma su proposta dei deputati Servello e Tripodi nonché dei deputati Zugno, Togni Giulio Bruno, Patrini e Castellucci è soppresso;

alla lettera b) del terzo comma su proposta del Presidente Valsecchi — proposta che assorbe un emendamento dei deputati Servello e Tripodi nonché dei deputati Zugno, Togni Giulio Bruno, Patrini e Castellucci — alle parole: « dell'ultima girata », sono aggiunte le altre: « se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche ».

L'ultimo comma dell'articolo 7, su proposta del Presidente Valsecchi, alla parola: « aziende », sono aggiunte le altre: « o società ».

Gli articoli 8 e 9 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 10, su proposta dei deputati Restivo e Mitterdorfer, risulta così formulato:

« Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta nella misura dell'8 per cento. Non si applicano agli utili anzidetti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente legge ».

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani 13 dicembre.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

Mercoledi 12 dicembre 1962. — Presidenza del Presidente Ermini. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione, Magri e Scarascia.

DISEGNO DI LEGGE:

"Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte "(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4219).

La Commissione riprende a discutere l'articolo 6 in relazione ad un emendamento sostitutivo proposto dal relatore Elkan. Dopo interventi dei deputati Buzzi, Roffi, Codignola, Baldelli e del Sottosegretario di Stato Magrì, il quale ultimo fa presente di preferire il testo pervenuto dal Senato, l'articolo in questione viene approvato con un comma aggiuntivo, proposto dai deputati Elkan, Buzzi, Codignola e Franceschini, del seguente tenore:

« Il personale insegnante in possesso del prescritto titolo di studio di materie tecniche e di cultura generale, incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, che abbia prestato negli Istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, conferma nella nomina per un triennio con i relativi beneficî che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine ».

In fine di seduta la Commissione vota poi a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori Baldini ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4231);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: « Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica » (3460).

Il Relatore Leone Raffaele svolge gli emendamenti proposti dai deputati Baldelli, Franco Pasquale, Cruciani e da lui medesimo all'articolo 2 della proposta di legge n. 4231, e con l'aggiunta di un articolo 2-bis.

Il deputato De Grada fa presente di non aver potuto aderire agli emendamenti e di preferire il testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Franco Pasquale chiede un breve rinvio, facendo presente di dovere, in caso contrario, recedere dall'emendamento.

Il deputato Baldelli illustra gli emendamenti in questione, proponendo una ulteriore modifica dell'emendamento all'articolo 2 e insistendo perché si provveda, con l'articolo 2-bis, a dare valore abilitante all'attestato di idoneità rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1930, n. 1727.

Il deputato Cruciani fa presente che, ove fosse approvato l'articolo 2-bis, sarebbe opportuno riconoscere valore abilitante anche al diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica alla fine del corrente anno accademico.

Il deputato Caiazza propone una formulazione intermedia tra il testo e gli emendamenti dei deputati Baldelli ed altri.

Il deputato De Michieli Vitturi si dichiara favorevole agli emendamenti Baldelli ed altri ed in particolare all'articolo 2-bis.

Il Sottosegretario di Stato Scarascia rassicura anzitutto la Commissione circa la disponibilità delle cattedre di educazione fisica e pertanto ritiene di poter accogliere gli emendamenti all'articolo 2, mentre per l'articolo 2-bis chiede un breve rinvio per valutare meglio la situazione in tutti i suoi riflessi.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Leone Raffaele e Sciorilli Borrelli, la Commissione delibera conformemente a quanto richiesto dal Sottosegretario Scarascia.

PROPOSTA DI LEGGE:

RUSSO SALVATORE ed altri: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2979-B).

Dopo relazione favorevole del deputato Limoni, la Commissione approva senza discussione le modificazioni apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Successivamente la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBIERI ed altri: « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (722-B).

Dopo relazione favorevole del deputato Bertè, la Commissione approva senza discussione le medificazioni apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Successivamente la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un posto di professore di ruolo e di uno di assistente presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli » (3254). Per assenza del relatore, la discussione del disegno di legge è rinviata dal Presidente Ermini ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Magrì.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (3396).

Su proposta del Presidente Ermini la Commissione delibera di affidare l'esame del disegno di legge per il parere alla XIV Commissione ad una Sottocommissione composta dal Presidente medesimo e dai deputati Baldelli, Malagugini, Rivera, Romanato e Seroni.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente Aldisio. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Sullo e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori AMIGONI ed altri: « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in "Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale" (I.S.E.S.) » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4193).

Il Ministro Sullo illustra i motivi che determinano il Governo a sollecitare l'approvazione della proposta di legge e conclude prospettando l'opportunità che la Commissione chieda subito il passaggio in sede legislativa del provvedimento. Alla proposta del Ministro si associa il Relatore Biagioni.

L'onorevole Amendola Pietro, invece, si dichiara di diverso avviso e propone che il passaggio in sede deliberante si chieda, eventualmente, a conclusione dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza, del Presidente Aldisio. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Sullo e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

Gagliardi ed altri: « Nuove norme relative alla laguna di Venezia » (*Urgenza*) (3751).

La Commissione passa all'esame degli articoli. Gli articoli 7, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28 e 30 sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 1 sono aggiunte al primo comma, dopo le parole: « dal bacino » le parole: « demaniale marittimo »; è anche aggiunto il seguente comma:

« Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna ».

L'articolo 2 è sostituito da! seguente:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato Tecnico Amministrativo nonché la Direzione Marittima e l'Intendenza di Finanza 'territorialmente competenti ne proporrà al Ministero dei Lavori Pubblici le modifiche ritenute necessarie.

Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare non solo la laguna, ma anche la officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella I categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

Il Magistrato alle Acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato ».

All'articolo 3 sono sostituite le parole finali del primo comma: « con la laguna stessa », con le altre: « con il mantenimento del regime lagunare »; è anche aggiunto il seguente comma:

« Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle Acque ».

All'articolo 4 è aggiunto, all'ultimo comma, il seguente periodo:

« A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di Venezia ».

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Per la parte marittima il Magistrato alle Acque si varrà anche dell'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio stesso".

All'articolo 6, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle Acque o dell'Autorità Marittima secondo le rispettive competenze ».

All'articolo 8 sono soppresse, al primo comma, le parole: « ad alterare il perimetro di demarcazione tra le parti di laguna attiva e non attiva, nonché »; sempre all'articolo 8, è sotituito il secondo comma con il seguente aitro:

« All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle Acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per quelle modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al 1º comma del presente articolo ».

All'articolo 9 è sostituito il primo comma con il seguente:

« Qualora il Magistrato alle Acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione di eventuali diritti esistenti nelle aree medesime ».

L'articolo 10 è soppresso.

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'Autorità Sanitaria, deve essere sentito il parere dell'Autorità Marittima ».

All'articolo 13, sono aggiunte, al primo comma, dopo le parole: « la manutenzione » le altre « e la disciplina »; al secondo comma, sono sostituite le parole: « la manutenzione è ad essi affidata » con le altre: « in loro consegna ». É, poi, sostituito il terzo comma, con il seguente altro:

« Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, e escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari ». All'articolo 14 sono sostituiti i primi tre commi con i seguenti:

- « Il Magistrato alle Acque provvede all'osservanza delle norme di cui alla presente legge a mezzo dell'Ufficio del Genio civile ».
- « Allo scopo è istituito un corpo di polizia lagunare con l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge ».
- « Ghi agenti lagunari sono nominati mediante concorso per titoli ad esami integrato da una prova di idoneità alla conduzione di natanti a remi o a motori »; sempre all'articolo 14, sono sostituite, all'ultimo comma, le parole: « esercizio finanziario 1961-62 », con le altre: « esercizio finanziario 1962-63 ».

All'articolo 17, sono aggiunte, alla quarta riga, dopo le parole: « dal Magistrato alle Acque », le altre: « oppure date in concessione ai privati ».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite dell'apposita bolletta.

Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile ».

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"E vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile o dalle Capitanerie di porto pr le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie ».

All'articolo 24 sono premesse le seguenti parole:

« Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione ».

All'articolo 26, secondo comma, sono sostituite le parole: « ai vigenti regolamenti », con le altre: « norme vigenti ».

All'articolo 27, sono aggiunte, alla quarta riga, dopo le parole: « fatte in fregio », le parole: « o nell'interno del », e. dopo le parole: « ivi comprese », le altre: « la regolazione e ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente altro:

«L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, agli agenti di cui all'articolo 14, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e Opere marittime, nonché agli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione ».

E anche introdotto il seguente articolo 30-bis:

« La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare affidata al Magistrato alle Acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'Autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi ».

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

- « Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alle lagune di Marano e di Grado.
- « Le lagune di Marano e di Grado sono costituite dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del Canale Primero ed è compresa tra il mare e la terraferma ».

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, in quanto compatibili con la presente legge.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (art. 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (art. 515) ».

Infine le tabelle A) e B) sono sostituite dall'unica seguente tabella:

TABELLA A).

Ruolo degli agenti lagunari.

Coeffi- ciente	Qualifica —	Po s ti —
173	Agente lagunare capo di 1ª classe	4
159	Agente lagunare capo di 2ª classe	1
157	Agente lagunare sottocapo di 1 ^a classe	} 16
155	Agente lagunare sottocapo di 2 ^a classe	10
151	Agente lagunare e allievo agente lagunare	1
		_

Il titolo, a sua volta, è modificato nel se-ente altro: guente altro:

« Nuove norme relative alla laguna di Vè-

nezia, di Marano e di Grado ».

I deputati Gagliardi, Frunzio, Baroni e Alessandrini, infine, presentano il seguente ordine del giorno che è accettato dal Governo come_raccomandazione:

« La Camera,

in sede di approvazione della proposta di legge che detta nuove norme sulla laguna di Ve**ne**zia

invita il Governo,

ad emanare congruamente nel prossimo bilancio del Ministero dei lavori pubblici i capitoli di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali lagunari, marittimi e degli ambiti portuali ».

PROPOSTA DI LEGGE:

Repossi e Frunzio: « Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali » (2806).

Il Relatore Biagioni illustra favorevolmente l'articolo unico della proposta di legge al quale non sono presentati emendamenti.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva le proposte di legge n. 3751 e 2806.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente DE' Cocci. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e commercio, Cervone, e per le finanze, Micheli.

Su richiesta del deputato Colleoni la Commissione delibera di chiedere il passaggio alla sede legislativa della proposta di legge Colleoni ed altri: « Integrazione della commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 » (3114). PROPOSTE DI LEGGE:

BASILE: '« Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio» (3033);

CURTI AURELIO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (3400);

Storti ed altri: « Disciplina dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale »

Servello ed altris «Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (3551).

Su richiesta del rappresentante del Governo, concorde la Commissione, la discussione è rinviata ad una prossima seduta:

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e XIII Lavoro)

Giovedì 13 dicembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi

- Relatori: Ripamonti, per la IX Commissione, Colombo Vittorino, per la XIII Commissione — Parere della IV e della V Commissione).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali)

Giovedì 13 dicembre, ore 17.30.

IN SEDÉ REFERENTE.

والمراقح والمعتبر والمستران والمستران والمستران Esame dei disegni di legge

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n: 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (Urgenza) (4278) - Relatore: Cossiga - Parere della II è della V Commissione);

- 60 Principî a passaggio di funzioni alle Regioni cin materia di circoscrizioni acomunali (Urgenza) (4279) Relatore Baroni + (Parere della II Commissione)

Norme per il personale delle Regioni (Urgenza) (4280) — Relatore: Berry — (Parere della II e della V Commissione).

Parere sul disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (*Urgenza*) (4281) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Piccoli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedl 13 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato del Vaticano, conclusa nella città del Vaticano il 31 luglio 1962 (4175) — Relatore: Pintus — (Parere della VI Commissione);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957 (Approvato dal Senato) (4286) — Relatore: Del Bo — (Parere della IV e XII Commissione);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 (Approvato dal Senato) (4287) — Relatore: Brusasca — (Parere della VI Commissione);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961 (Approvato dal Senato) (4288) — Relatore: Spadola — (Parere della VI Commissione).

Parere sul disegno di legge:

Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4234) — Relatore: Vedovato — (Parere alla II Commissione).

Petizione:

Relatore: Pintus (n. 37).

. IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo

speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4008) — Relatore: Montini — (Parere della V Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3859-B) — Relatore: Vedovato — (Parere della V e della VIII Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 13 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ORIGLIA e RICCIO: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3082);

Buttè ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (4120);

Servello e Gonella Giuseppe: Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani (4156);

Senatori Scotti, Roda ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4192);

— Relatore: Ballesi — (Parere della IX Commissione).

Giovedì 13 dicembre, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011);

PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632);

Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e assistenza forense (3701);

Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048);

-- Relatore: Amatucci.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 13 dicembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (4281) — (Parere della I, della II e della VI Commissione) — Relatore: Castelli Edgardo.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (4278) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Castelli Edgardo.

III Sottocommissione.

Giovedì 13 dicembre, ore 16.

Parere sui disegni di legge:

Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Malè (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4292) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Gioia;

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4293) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Gioia.

Parere sulle proposte di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3938) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Biasutti;

Senatori Conti ed altri: Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4259) —

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Gioia;

Gioia: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi (4237) — (Parere alla IX Commissione) — Relatore: Biasutti.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 13 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (Approvato dal Senato) (4233) — Relatore: Valsecchi — (Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 13 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta e dei disegni di legge:

CASTELLUCCI ed altri: Modificazione dell'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (4115) — Relatore: Bianchi Fortunato;

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche aalla legge 26 agosto 1950, n. 860: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (3922-B) — Relatore: Colombo Vittorino — (Parere della I e della V Commissione);

Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (*Urgenza*) (4146) — Relatore: Repossi — (*Parere della V e della X Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Alessandrini ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (729) — Relatore: Repossi — (Parere della IV e della VI Commissione):

Pella ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (2228) — Relatore: Bianchi Fortunato — (Parere della IV e della VI Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta e del disegno di legge:

Storti ed altri: Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (1792) — Relatore: Scalia;

Riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale (3131) — Relatore: Russo Spena — (Parere della IV e della X Commissione).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 13 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (3396) — (Parere della II, della V, della VIII e della XIII Commissione);

CRUCIANI ed altri: Stato giuridico dei medici ospedalieri (594) — (Parere della II Commissione);

Sorgi ed altri: Norme per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri (*Urgenza*) (868) — (*Parere della II Commissione*);

Bucalossi e Gennai Tonietti Erisia: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei primari ospedalieri (1495);

Romano Bruno: Regolamentazione della carriera e dei concorsi dei medici ospedalieri (1604) — (Parere della II Commissione);

Senatori Santero ed altri: Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuri-

dica del personale medico degli ospedali (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2660) -- (Parere della II Commissione);

Longo ed altri: Norme generali per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (*Urgenza*) (3999) — (*Parere della I, della II della V e della XIII Commissione*);

- Relatore: Sorgi.

COMMISSIONE SPECIALE

Giovedì 13 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

LUCIFREDI ed altri: Norme generali sulla azione amministrativa (195).

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

Giovedl 13 dicembre, ore 16.

Indagini specifiche. Interrogatori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

(Palazzo delle Commissioni del Senato)

Giovedi 13 dicembre, ore 11.

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Presidente.
- 2. Trasmissioni dello spettacolo televisivo « Canzonissima » Relatore: senatore Monni.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22.